

18  
DIRITTI RILASCIO  
COPIE SCOLTI  
COPIE DIRETTA



Reg. ordinanze : 311/10  
Reg. generale : 1218/2008



## REPUBBLICA ITALIANA

### Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale

**composto dai Signori:** Pres. Raffaele Maria De Lipsis  
Cons. Guido Salemi  
Cons. Gabriele Carlotti  
Cons. Filippo Salvia Est.  
Cons. Pietro Ciani

ha pronunciato la presente

#### ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 07 Aprile 2010

Visti gli artt.21 u.c., e 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

**ITA CTA INIZIATIVE TURISTICO ALBERGHIERE**

rappresentato e difeso da:

**Avv. NICOLO' D'ALESSANDRO**

con domicilio in Palermo

**VIA F. CORDOVA 76**

presso

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**contro**

**LEGAMBIENTE ONLUS**

rappresentato e difeso da:

**Avv. CORRADO V. GIULIANO**  
**Avv. SEBASTIANO PAPANDREA**  
**Avv. UGO SALANITRO**

con domicilio eletto in Palermo

**VIA M. D'AZEGLIO 27/C**

presso

**CORRADO V. GIULIANO**

**e nei confronti di  
COMUNE DI ACIREALE**

ASS.TO REG.LE TERRITORIO ED AMBIENTE, SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI  
CATANIA, COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO e UFFICIO DEL  
GENIO CIVILE DI CATANIA  
rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO  
con domicilio in Palermo  
VIA DE GASPERI 81  
presso  
AVVOCATURA DELLO STATO

U.S.L. N. 3 DI CATANIA

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR SICILIA - CATANIA :Sezione I n. 940/2008* ,  
resa tra le parti, concernente CONFERENZA DI SERVIZI APPROVAZIONE PROGETTO E  
RILASCIO CONCESSIONE EDILIZIA PER INSEDIAMENTO TURISTICO;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di ACCOGLIMENTO della domanda cautelare proposta in primo  
grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ASS.TO REG.LE TERRITORIO ED AMBIENTE  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO  
LEGAMBIENTE ONLUS  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI CATANIA  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Udito il relatore Cons. Filippo Salvia e uditi, altresì, per le parti l'aw. A.  
Meo su delega dell'aw N. D'Alenando, l'aw della  
S.ero Polara

Considerato l'alto valore ambientale del territorio oggetto dell'intervento sito al limite di un più vasto territorio di interesse comunitario soggetto a valutazione di incidenza;

Considerato che nella specie oltre all'interesse boschivo vengono in discussione – secondo quanto emerge dal contraddittorio – molteplici interessi paesistici–ambientali, compreso quello geologico (dato dalle numerose colate laviche sovrapposte) e quello idrogeologico attestato dalla franosità del terreno riconosciuta implicitamente da entrambe le parti, salvo un diverso giudizio sullo stato di pericolo;

Viste le risultanze della verifica sulla consistenza fisica e morfologica del bosco effettuata dal Dipartimento regionale – Azienda reg.le Foreste demaniali - in base ad apposito incarico di questo Consiglio;

Viste anche le consulenze tecniche di parte prodotte rispettivamente da ITA CTA s.r.l. e da Legambiente;

Ritenuto che, alla luce della documentazione tecnica acquisita, sembra trovare sostanziale conferma la correttezza della decisione del Giudice di primo grado, tenendo conto in particolare del disposto dell'art. 10 l.r. n.16/1996 (sul regime delle distanze) e dell'art. 4 c. 4 l.r. della stessa legge, secondo cui *“non perdono la qualificazione di bosco”* i terreni su cui sorgono le formazioni di bosco e macchia mediterranea *“temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico”*;

Considerato che tale impostazione è coerente con le finalità della Riserva della Timpa che alla quale è affidato espressamente il compito non solo della *“conservazione”*, ma anche del *“ripristino della macchia mediterranea”*;

Considerata infine la complessità e delicatezza dei problemi urbanistici prospettati, quali ad es. il carattere *derogatorio* dell'opera rispetto alla normativa di p.r.g. e del piano particolareggiato di espansione delle Terme di Acireale, nonché la pretesa di poter trasferire (così come si legge nella nota n.10045 del 18.9.2007 del Comune di Acireale) nell'area da utilizzare a fini edificatori le (insussistenti) cubature della zona A ;

Tutto ciò premesso e considerato si ritengono ragionevolmente sussistenti tutti i presupposti per il mantenimento dell'attuale assetto degli interessi sino alla definizione del merito;

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

**RIGETTA**

l'appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 7 aprile 2010

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II   E-9 APR 2010  

IL SEGRETARIO

